



COMUNE DELLA SPEZIA
Bilancio e Politiche delle Entrate - Servizi Finanziari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18 del 27/07/2026

OGGETTO: TARIC TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - MODIFICA DEL REGOLAMENTO.

L'anno 2026 addì 27 del mese di Luglio alle ore 20:45, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del consiglio Comunale Salvatore Piscopo il Consiglio Comunale.

Presiede Salvatore Piscopo

Partecipa il Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
BASSO MATTEO	P		MONTEFIORI ANDREA		AG
CATTANI VIVIANA	P		PESERICO GIACOMO	P	
CENERINI FABIO	P		PETTINATI BARBARA		AG
CENTI ROBERTO		AG	PISCOPO SALVATORE	P	
COSTANTINI UMBERTO	P		POLLINA STELLA	P	
MARIA					
CROVARA GINA GABRIELLA		AG	RAFFAELLI MARCO		A
FALUGIANI DINO		AG	RATTI BARBARA	P	
FLANDOLI PATRIZIA	P		RODRIGUEZ MIRIAN MERCEDES	P	
FRAU ANDREA		A	SALMERI ANDREA	P	
GAI ALESSANDRO	P		SOMMOVIGO PIERA	P	
GIANNETTI MARTINA	P		TANCREDI CLAUDIO	P	
GIORGI GIULIA	P		TARABUGI MARCO	P	
LOMBARDI GIORGIA	P		TEJA OSCAR	P	
LOMBARDI MASSIMO		A	VIVIANI LORENZO	P	
MASSALONGO LEONI	P		ZAMPONI MARCO	P	
ANDREA					
PERACCHINI PIERLUIGI	P		ZITO DOMENICO	P	
MEDUSEI GIANMARCO		AG			

Il relativo verbale è sottoscritto

Dal Presidente Salvatore Piscopo

Dal Segretario Generale Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino

Num.proposta: 157 del 17/07/2026

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto gli Assessori:

Carli Daniela, Casati Kristopher, Cimino Pietro Antonio, Frijia Maria Grazia, Gagliardi Manuela, Giarelli Alberto, Guerri Giulio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021 e s.m.i.;

Considerato che si ritiene opportuno apportare al Regolamento TARIC le seguenti modifiche, dettagliate in **Allegato 1**:

- **Art. 18 Classificazione delle utenze non domestiche:** si è ritenuto di introdurre un correttivo alla disciplina definita dal comma 7 per l'applicazione della TARIC alle utenze classificate nella categoria 08.1 "Unità immobiliari in cui viene svolta attività ricettiva in forma non imprenditoriale". Al fine di evitare un'eccessiva gravosità della tariffa per i soggetti titolari di "bed & breakfast" che mantengono la propria residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso immobile, si introduce il principio della scissione delle superfici, in virtù del quale la tariffa non domestica (categoria 08.1) si applicherà esclusivamente sulla quota di superficie effettivamente destinata all'ospitalità turistica (previo adempimento dell'onere comunicativo a carico dell'utente), mentre la restante superficie rimarrà assoggettata alla tariffa domestica basata sulla consistenza del nucleo familiare residente;
- **Art. 27 Agevolazioni per attività di solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare:** si introduce un nuovo comma 6 che, in attuazione dei principi di cui alla Legge n. 166/2016, dispone l'esenzione totale dalla tariffa corrispettiva (con il solo mantenimento della quota variabile misurata per i conferimenti eccedenti i minimi) per le utenze intestate agli Enti del Terzo Settore (ETS) e alle associazioni no-profit in cui si svolge in via prevalente l'attività di preparazione e di distribuzione di pasti gratuiti a persone indigenti;

Considerato inoltre che l'agevolazione di cui al nuovo art. 27, comma 6, comporta minori entrate per la gestione del servizio quantificabili in euro 2.000,00, il cui relativo onere è integralmente finanziato mediante risorse già stanziare nel bilancio di previsione del Comune;

Ritenuto pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni, di procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) riportate nell'**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 che stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari*

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno”;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 54 del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 la presente proposta di modifica regolamentare, riguardando un'entrata di natura tariffaria, non necessita del parere del Collegio dei Revisori, richiesto solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;

In relazione a quanto precede,

- Il Presidente del Consiglio Comunale invita l'Assessore Casati ad illustrare la presente proposta di deliberazione;
- Dopo la relazione dell'Assessore, il Presidente dichiara aperta la discussione generale: interviene la consiglieria Flandoli;
- Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale;
- Il Presidente apre le dichiarazioni di voto: nessun intervento;
- Il Presidente chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni;

Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 24 Favorevoli 24 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Peracchini Pierluigi, Sindaco; Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Gai Alessandro, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Teja Oscar gruppo consiliare Vince Liguria La Spezia; Zamponi Marco, Rodriguez Mirian Mercedes Gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico Gruppo consiliare Democrazia Cristiana; Ratti Barbara Gruppo consiliare Forza Italia; Cattani Viviana, Giannetti Martina, Massalongo Leoni Andrea, Sommovigo Piera gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno; Flandoli Patrizia, Lombardi Giorgia gruppo consiliare LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra);

DELIBERA

1. di stabilire che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui richiamata e approvata;
2. di approvare, per quanto in premessa, le modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) riportate nell'**Allegato 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'**Allegato 2**;
4. di dare atto che le predette modifiche al citato Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 1/01/2026;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 24 Favorevoli 24 Contrari 0 Astenuti 0

(Favorevoli: Peracchini Pierluigi, Sindaco; Peserico Giacomo, Piscopo Salvatore, Pollina Stella, Tancredi Claudio, Tarabugi Marco gruppo consiliare La Spezia Civica Peracchini Sindaco; Cenerini Fabio gruppo consiliare Gruppo Misto di Maggioranza; Basso Matteo, Costantini Umberto Maria, Gai Alessandro, Salmeri Andrea gruppo consiliare Fratelli d'Italia Giorgia Meloni; Giorgi Giulia, Viviani Lorenzo gruppo consiliare Lega Liguria Salvini; Teja Oscar gruppo consiliare Vince Liguria La Spezia; Zamponi Marco, Rodriguez Mirian Mercedes Gruppo consiliare Spezia Vince; Zito Domenico Gruppo consiliare Democrazia Cristiana; Ratti Barbara Gruppo consiliare Forza Italia; Cattani Viviana, Giannetti Martina, Massalongo Leoni Andrea, Sommovigo Piera gruppo consiliare Partito Democratico-Articolo Uno; Flandoli Patrizia, Lombardi Giorgia gruppo consiliare LeAli a Spezia/Alleanza Verdi Sinistra);

DICHIARA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
Salvatore Piscopo**

(atto sottoscritto digitalmente)

**Il Segretario Generale
Cav. Dott. Sergio Camillo Sortino**

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARIC

REGOLAMENTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche [...] 7. Alle unità immobiliari destinate anche parzialmente allo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale e senza fornitura di servizi aggiuntivi si applica – sull’intera superficie – la Tariffa prevista per la categoria di utenza non domestica 08.1 “Unità immobiliari in cui viene svolta attività ricettiva in forma non imprenditoriale” di cui all’allegato B. La suddetta tariffa si applica per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva.	Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche [...] 7. Alle unità immobiliari destinate anche parzialmente allo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale e senza fornitura di servizi aggiuntivi si applica —sull’intera superficie— la Tariffa prevista per la categoria di utenza non domestica 08.1 “Unità immobiliari in cui viene svolta attività ricettiva in forma non imprenditoriale” di cui all’allegato B. La suddetta tariffa si applica per l’intero periodo di validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva. <i>Qualora, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di strutture ricettive, l’utenza classificata nella suddetta categoria 08.1 rientri nella fattispecie dei “bed & breakfast”, la tariffa di cui ai periodi precedenti è applicata limitatamente alla superficie effettivamente destinata all’attività ricettiva. A tal fine il titolare è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini stabiliti dall’art. 32 del presente Regolamento, la superficie destinata ad uso ricettivo, distinta da quella adibita ad uso residenziale. In assenza di tale comunicazione, la tariffa 08.1 si applica all’intera superficie dell’unità immobiliare. La superficie non destinata ad attività ricettiva è soggetta alla tariffa prevista per la categoria di utenza domestica corrispondente, determinata in base al</i>

	<i>numero di occupanti riferito al solo nucleo familiare del titolare. Le superfici comunicate ai sensi del presente comma possono essere verificate dal Gestore, anche mediante sopralluogo, e sono soggette agli ordinari poteri di accertamento e rettifica previsti dal Regolamento.</i>
Art. 27. Agevolazioni antispreco (ex art. 17 legge 166/2016) [...] <i>Non presente</i>	Art. 27. Agevolazioni per attività di solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare [...] <i>6. In attuazione dei principi della Legge n. 166/2016, le utenze non domestiche intestate a enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro in cui si svolge in modo prevalente l'attività di preparazione e distribuzione gratuita di pasti a persone in condizione di disagio economico, sono esentate dal pagamento della tariffa corrispettiva, con esclusione dell'eventuale quota variabile misurata relativa ai volumi di rifiuto indifferenziato conferiti in eccedenza rispetto ai minimi, che rimane comunque dovuta. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato alla definizione di un apposito protocollo di intesa con il Comune. Il minor gettito derivante dall'applicazione della presente agevolazione è integralmente finanziato attraverso apposito stanziamento di risorse nel bilancio di previsione del Comune.</i>



COMUNE DELLA SPEZIA

Regolamento Comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/12/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/04/2023
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2024
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2025
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/07/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani.....	4
Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.....	5
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....	5
Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva.....	6
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI.....	7
Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARIC.....	7
Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento.....	7
Art. 8. Esclusioni dall'applicazione della Tariffa corrispettiva.....	9
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	10
Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa.....	12
TITOLO III – TARIFFE.....	14
Art. 11. Costi del servizio.....	14
Art. 12. Determinazione della tariffa.....	14
Art. 13. Articolazione della tariffa.....	15
Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa e regole sulle dotazioni.....	15
Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche.....	17
Art. 16. Occupanti le utenze domestiche.....	17
Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche.....	19
Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche.....	19
Art. 19. Scuole statali.....	21
Art. 20. Tariffa giornaliera.....	21
Art. 21. Tributo provinciale e altre componenti tariffarie.....	22
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	23
Art. 21-bis. Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni.....	23
Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche per conferimenti presso i centri di raccolta comunali.....	23
Art. 22-bis. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	24
Art. 22-ter. Agevolazioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario.....	25
Art. 23. Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche.....	25
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	26
Art. 25. Riduzioni per l'uscita dal servizio pubblico.....	26
Art. 25-bis. Riduzione per avvio a recupero.....	28
Art. 26. Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio.....	29
Art. 27. Agevolazioni per attività di solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare.....	29
Art. 28. Fiere, manifestazioni e mercati.....	30
Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	31
Art. 30. Ulteriori Agevolazioni.....	31
Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....	31
TITOLO V – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI.....	32
Art. 32. Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni.....	32
Art. 33. Modalità di fatturazione e versamento.....	34
Art. 33-bis. Informazione all'utenza.....	35
Art. 33-ter. Rateizzazioni dei pagamenti ordinari.....	36
Art. 34. Verifiche e controlli.....	37
Art. 35. Sanzioni.....	38
Art. 36. Interessi.....	39
Art. 37. Rimborsi e compensazione.....	40

Art. 38. Riscossione coattiva	40
Art. 39. Contenzioso e autotutela	41
Art. 40. Termini di prescrizione	41
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	42
Art. 41. Informazioni e banche dati.....	42
Art. 42. Trattamento dei dati personali.....	42
Art. 43. Clausola di adeguamento	43
Art. 44. Disposizioni transitorie e finali	43
ALLEGATO A.....	44
ALLEGATO B	46
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	46

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune della Spezia della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TARIC, tariffa rifiuti corrispettiva), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s. m. i, dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, dal Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rispettivamente con delibere n. 443/2019/R/RIF e n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e successive integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Si intendono per rifiuti urbani quelli specificati dall'art. 8 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato, se avviati al compostaggio, dei rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dei rifiuti di origine cimiteriale.

3. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti; esso si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

4. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto residuo non recuperabile (RUR) conferito ai fini dell'applicazione della tariffa corrispettiva.

5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalla normativa nazionale e regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio stipulato con il Gestore e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 3. Rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'Allegato A prodotti dalle utenze non domestiche ricadenti nelle categorie di attività specificate nell'Allegato B.
2. Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Attività non elencate, ma simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle riportate nell'allegato B, si considerano comprese nella categoria a cui sono analoghe.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o

ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 5. Soggetto che applica la tariffa rifiuti corrispettiva

1. Con riferimento alle utenze la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale, la Tariffa corrispettiva è applicata dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") e riscossa, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, dal soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011 (di seguito "Gestore della riscossione").

2. Per le utenze che ricadono nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'utenza stessa, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.

3. Nei casi indicati al comma 2 del presente articolo il servizio di gestione dei rifiuti è posto a carico del Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione della TARIC

1. Presupposto per l'applicazione della TARIC è il possesso, la detenzione o l'occupazione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini del presente Regolamento, assunte tutte le definizioni di cui alle norme vigenti in materia, si intendono per:
 - a) *locali*: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) *aree scoperte*: tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l'estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*: i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*: i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.
3. La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l'occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani non comporta ordinariamente esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva.

Art. 7. Soggetti obbligati al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti

in solido all'adempimento dell'unica obbligazione pecuniaria.

2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:

- a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 32 ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la comunicazione di cui al successivo art. 32 ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3 lettera a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la Tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Gestore o del Gestore della riscossione, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

7. Per i locali e le aree ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza (locazione di natura transitoria, turistica o studentesca), il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale su detti locali, qualora l'utilizzatore dell'immobile non si intesti l'utenza.

8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettive gestite in forma imprenditoriale secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 12 novembre 2014, n. 32, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tariffario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della comunicazione di cui all'art. 32, iniziale, di variazione o di cessazione, relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusioni dall'applicazione della Tariffa corrispettiva

1. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa corrispettiva per i Rifiuti:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) la parte degli impianti sportivi destinata al solo esercizio di attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- c) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ed altri locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali e aree di fatto non utilizzati, a seguito del rilascio, anche in forma tacita, di licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- f) le aree impraticabili o in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo o intercluse da stabile recinzione;
- g) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, senza vincoli o limitazioni in ordine all'accessibilità e alla durata della permanenza;
- h) le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione obbligatoria di cui all'art. 32, originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la Tariffa corrispettiva verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) del medesimo comma producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dal computo delle superfici tariffabili delle utenze non domestiche in cui sono ricomprese; con riferimento alle medesime utenze restano invece assoggettabili a tariffa le superfici (mense, servizi, uffici, ecc.) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali individuate dal sopra citato art. 184, comma 3, del D. Lgs 152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D. Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia prima o dei semilavorati, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (mense, servizi, uffici, ecc) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.

4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

5. Relativamente alle attività di cui al comma precedente per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dall'applicazione della Tariffa, l'individuazione della superficie assoggettabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività economica:

Tipologia di attività	% di abbattimento
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
Strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive	35%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole, gommisti e autocarrozzerie	35%
Elettrauto	35%
Macellerie e pescherie	10%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	35%
Lavorazione materie plastiche, vetroresine e cantieristica navale	30%

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 649, ultimo periodo, della L.147/2013, per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, utilizzata per lo stoccaggio di materie prime e/o merci, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, compresa l'area dei magazzini destinata allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati dove si realizza la formazione continuativa e prevalente di

rifiuti speciali.

7. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella comunicazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
- b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree escluse, ai sensi del presente articolo, dalla superficie assoggettata a Tariffa, la Tariffa corrispettiva verrà applicata anche a tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle eventuali sanzioni applicabili.

Art. 10. Superfici assoggettabili a Tariffa

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tariffa corrispettiva è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Una volta completate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile a Tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARIC, decorre dal primo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure di cui al comma precedente.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla TARIC è quella calpestabile.

5. La superficie calpestabile viene misurata, per i locali, sul filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00, e per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

6. La superficie complessiva è arrotondata all'unità intera (metro quadrato) per eccesso se la frazione

è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a Tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

8. Nell'ambito delle aree destinate ad attività portuali sono escluse dall'applicazione della tariffa le superfici di stazionamento e movimentazione dei container.

9. Ai fini dell'applicazione della TARIC, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi. In ogni caso il soggetto obbligato al pagamento della tariffa è tenuto a presentare la comunicazione, di cui al successivo articolo 32, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare della Tariffa dovuta.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costi del servizio

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi d'uso del capitale e di quelli operativi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è soggetta a IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972.
3. I costi del servizio, determinati ogni anno sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, sono rappresentati nel Piano Economico Finanziario (PEF) e dettagliatamente illustrati nell'allegata relazione di accompagnamento. Tali documenti, redatti dal Gestore e debitamente integrati e validati dall'Ente territorialmente competente in conformità alle disposizioni di ARERA, sono trasmessi annualmente al Comune almeno 45 giorni prima del termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, al fine di consentire la tempestiva approvazione delle tariffe.
4. Entro la data concordata tra le parti, il Comune trasmette all'Ente Territorialmente Competente i dati relativi ai costi eventualmente sostenuti dal Comune stesso, al fine di consentirne la tempestiva integrazione nel Piano Finanziario. Il riaddebito di tali costi al Gestore è effettuato con cadenza semestrale entro la fine dell'anno di competenza, secondo modalità conformi alla normativa fiscale vigente.
5. L'Ente territorialmente competente, una volta concluso il processo di validazione, provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e la relativa documentazione di accompagnamento per l'approvazione finale. Nelle more del definitivo esame da parte dell'Autorità i costi definiti dal PEF validato dall'Ente territorialmente competente sono assunti come base di riferimento per l'adozione da parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
6. I crediti divenuti inesigibili sono riconosciuti integralmente al Gestore quali elementi di costo nella voce CCD dei costi comuni così come previsto all'art. 9.1 del MTR nel primo Piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti per i quali il Gestore della riscossione dimostri di aver esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La TARIC è applicata secondo il criterio pro die per anno solare.
2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile

1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento utilizzati per il calcolo delle tariffe sono commisurati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. In tale deliberazione sono altresì determinati tutti i coefficienti e i parametri necessari alla definizione dell'articolazione tariffaria, ivi compreso il valore del peso specifico dei rifiuti riferiti alla frazione residua non recuperabile.

4. Nella medesima deliberazione il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni previste dal presente Regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento.

2. La quota variabile della tariffa è ulteriormente suddivisa nelle seguenti componenti:

- a) Quota variabile misurata (QuVM), destinata alla copertura delle voci di costo del PEF relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati non recuperabili, e rapportata proporzionalmente alla quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza;
- b) Quota variabile calcolata (QuVC), destinata alla copertura delle rimanenti voci di costo variabile del PEF, e determinata secondo i criteri di cui ai punti 4.2 e 4.4, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

3. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Art. 14. Periodi di applicazione della Tariffa e regole sulle dotazioni

1. La TARIC è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione di pagamento della Tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata.
3. Se la comunicazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione di cui all'art. 32, se dovuta, sia prodotta entro i termini prescritti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
5. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati di misurazione della quantità di rifiuto urbano residuo, ovvero in caso di perdita o danno parziale e irreparabile del dato, la quantità di RUR conferita al servizio pubblico per ciascun utente nel periodo in cui i dati risultano indisponibili è desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nei periodi di pari durata immediatamente antecedenti e successivi.
6. Nel caso di fornitura della dotazione per la raccolta, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, può essere istituito un rimborso spese forfettario in carico all'utente riferito al corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal servizio garantito all'utenza quale la restituzione integra dei contenitori stessi.
7. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori e delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare.
8. In assenza delle condizioni di cui al comma 7, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota fissa, della quota variabile calcolata e della quota variabile misurata relativa ai volumi minimi previsti per la sua categoria tariffaria.
9. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto o smarrimento della dotazione, deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o smarrimento fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salvo espressa richiesta al Gestore. L'utente

è tenuto a riconsegnare la dotazione al gestore entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione dell'utenza con le modalità indicate dal Gestore; in caso di mancata riconsegna verranno addebitate le spese forfetarie di cui al comma 6. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione avvenuti dopo la data di cessazione fino al giorno della relativa restituzione al Gestore.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze domestiche, rispettivamente denominati Ka e Kb, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
4. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza. In caso di conferimenti effettuati mediante l'esposizione dei contenitori forniti in dotazione dal Gestore, per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente. In caso di conferimenti effettuati mediante l'utilizzo di card presso le ecoisole informatizzate, per ogni conferimento si considera conferita l'intera volumetria della calotta volumetrica, anche qualora la stessa sia riempita solo parzialmente.
5. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione dei volumi minimi stabiliti dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa, anche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare. L'addebito relativo ai volumi minimi viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali volumi eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti, si assume un numero di occupanti pari a 2 (due) nella generalità dei casi.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche se nella disponibilità di persone giuridiche, associazioni, enti, prive nel comune di utenze domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dal giorno dell'effettiva variazione.

8. Per le unità abitative a destinazione residenziale utilizzate per lo svolgimento di attività di accoglienza, svolta in forma non imprenditoriale, la tariffa è calcolata con riferimento al numero di posti letto dedicati all'attività di accoglienza, come risultante dalla convenzione stipulata con la Prefettura, da comunicare nei modi e nei tempi previsti all'art. 32 del presente Regolamento.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La quota variabile calcolata (QuVC) della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della quota fissa e della quota variabile calcolata della tariffa per le utenze non domestiche – rispettivamente denominati Kc e Kd –, sono determinati ogni anno in sede di approvazione dell'articolazione tariffaria.
5. La quota variabile misurata (QuVM) della tariffa applicata alle utenze non domestiche è determinata sulla base della misurazione in termini volumetrici della quantità di rifiuto residuo non recuperabile prodotto e conferito da ciascuna utenza. In caso di conferimenti effettuati mediante l'esposizione dei contenitori forniti in dotazione dal Gestore, per ogni svuotamento si considera conferita l'intera volumetria del contenitore esposto, anche qualora lo stesso sia riempito solo parzialmente. In caso di conferimenti effettuati mediante l'utilizzo di card presso le ecoisole informatizzate, per ogni conferimento si considera conferita l'intera volumetria della calotta volumetrica anche qualora la stessa sia riempita solo parzialmente.
6. Ciascuna utenza non domestica, a copertura dei costi previsti nel Piano Finanziario di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile misurata almeno in ragione dei volumi minimi stabiliti per ogni classe di attività dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'addebito relativo ai volumi minimi viene inserito nelle fatture dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo agli eventuali volumi eccedenti i minimi viene inserito nella prima fattura dell'anno successivo.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola

effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, fermo restando l'assoggettamento alla tariffa domestica per la restante parte dell'abitazione.

6. Ai fini della classificazione delle utenze non domestiche di cui all'allegato B:

- devono intendersi per associazioni quelle aventi finalità e scopo ricreativi, culturali ed assistenziali, e che in ogni caso non svolgono attività commerciale;
- devono considerarsi associazioni anche i partiti, i sindacati e le associazioni di categoria;
- devono essere comprese nella categoria "Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive" le altre attività ricettive gestite in forma imprenditoriale quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanze e case per ferie.

7. Alle unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività ricettiva in forma non imprenditoriale si applica la Tariffa prevista per la categoria di utenza non domestica 08.1 "Unità immobiliari in cui viene svolta attività ricettiva in forma non imprenditoriale" di cui all'allegato B. La tariffa si applica per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva. Qualora, ai sensi della vigente normativa regionale in materia di strutture ricettive, l'utenza classificata nella suddetta categoria 08.1 rientri nella fattispecie dei "bed & breakfast", la tariffa di cui ai periodi precedenti è applicata limitatamente alla superficie effettivamente destinata all'attività ricettiva. A tal fine il titolare è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini stabiliti dall'art. 32 del presente Regolamento, la superficie destinata ad uso ricettivo, distinta da quella adibita ad uso residenziale. In assenza di tale

comunicazione, la tariffa 08.1 si applica all'intera superficie dell'unità immobiliare. La superficie non destinata ad attività ricettiva è soggetta alla tariffa prevista per la categoria di utenza domestica corrispondente, determinata in base al numero di occupanti riferito al solo nucleo familiare del titolare. Le superfici comunicate ai sensi del presente articolo possono essere verificate dal Gestore, anche mediante sopralluogo, e sono soggette agli ordinari poteri di accertamento e rettifica previsti dal Regolamento.

Art. 19. Scuole statali

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n.248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008 non sono soggette all'applicazione della Tariffa corrispettiva per i rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo è trasferito dal Comune al Gestore entro 60 giorni dall'accredito.
3. Ai fini dell'articolazione tariffaria, la somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal totale dei costi riportati nel Piano Finanziario.

Art. 20. Tariffa giornaliera

1. La TARIC si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria senza procedere alla misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo prodotte e conferite. Per la determinazione della quota variabile misurata della tariffa (QuVM) si fa pertanto esclusivo riferimento ai volumi minimi obbligatori di cui all'art. 17 comma 6 del presente Regolamento.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. L'importo della TARIC dovuta è pari alla tariffa giornaliera moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione. Per l'individuazione della superficie dei locali e delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, dallo specifico atto di concessione dell'occupazione e, nel caso di

occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.

5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

6. L'obbligo di presentazione della comunicazione di cui all'art. 32 è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuarsi entro la data di scadenza indicata nella fattura.

7. La TARIC giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 4 euro.

8. Alla TARIC giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 29 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 30 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

9. L'Ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche è tenuto a trasmetterne comunicazione al Gestore della riscossione.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla Tariffa annuale.

Art. 21. Tributo provinciale e altre componenti tariffarie

1. Ai soggetti tenuti al pagamento della TARIC, compresi i soggetti tenuti a versare la Tariffa giornaliera di cui all'art. 20 del presente Regolamento, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura massima del 5 per cento della Tariffa corrispettiva, salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

3. Eventuali ulteriori componenti tariffarie diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani saranno applicate in coerenza con il quadro regolatorio definito da ARERA.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21-bis. Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli seguenti si applicano di norma a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione e cessano di operare alla data in cui vengono meno tali condizioni, fatto salvo quanto diversamente previsto dai singoli articoli del presente Titolo IV, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 32, comma 9, del presente Regolamento.
2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo IV, l'utente è tenuto a comunicare al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni o agevolazioni. Tale comunicazione deve essere presentata con le modalità di cui all'art. 32 entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui sono venute meno le condizioni per il riconoscimento della riduzione o agevolazione. In difetto si provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione per omessa comunicazione di variazione di cui all'art. 35.
3. Le riduzioni e agevolazioni che agiscono sulla quota variabile non misurata della tariffa vengono calcolate esclusivamente sull'importo della stessa e non incidono in alcun modo sull'addebito dei volumi di rifiuto indifferenziato, sia minimi che eccedenti i minimi, prodotti e conferiti dagli utenti beneficiari.

Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche per conferimenti presso i centri di raccolta comunali

1. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche che attuano il conferimento presso i centri di raccolta comunali, attraverso l'abbattimento della quota fissa e della quota variabile non misurata della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 12%.
2. Per il riconoscimento della riduzione gli utenti devono esibire, all'atto del conferimento presso i centri di raccolta comunali, la tessera sanitaria o la carta di identità elettronica dell'intestatario dell'utenza. Sulla base della quantità e della tipologia dei rifiuti conferiti, all'utente viene accreditato un punteggio determinato secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	punti per kg
Carta e cartone	5
Imballaggi in materiali misti	4
Legname	8
Ingombranti vari	6
Frigoriferi – R1	7
Lavatrici – R2	5

TV e monitor – R3	7
Apparecchiature elettriche ed elettroniche – R4	4
Pitture e vernici di scarto	10
Toner per stampa esauriti	8
Scarti di olio minerale	10
Oli e grassi alimentari	10
Batterie al piombo	5
Medicinali	8
Lampade e tubi fluorescenti – R5	8
Bombolette spray	4
Estintori	7
Imballaggi in vetro	1
Inerti	5
Lastre di vetro	5
Medicinali	2
Metallo	10
Pile	10
Pneumatici	5
Sfalci	3

3. Gli utenti maturano il diritto al riconoscimento della riduzione nella misura massima di cui al comma 1 qualora, per i conferimenti complessivamente effettuati nel corso dell'anno, totalizzino il punteggio di 1100.
4. Nel caso in cui il punteggio annuale complessivo risulti inferiore a quello riportato al comma precedente, l'agevolazione riconosciuta verrà ridotta proporzionalmente rispetto alla misura massima di cui al comma 1.
5. La riduzione annualmente riconosciuta verrà applicata sulla prima fattura riferita all'esercizio successivo.

Art. 22-bis. Agevolazioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Le utenze domestiche in cui risiedono anagraficamente bambini di età inferiore a 36 mesi sono esonerate dal pagamento della quota variabile misurata (QuVM) sui volumi di RUR conferiti in eccedenza rispetto ai volumi minimi deliberati annualmente, fino a concorrenza di un volume aggiuntivo massimo di 6240 litri annuali per ciascun bambino di età inferiore ai 36 mesi residente nell'utenza (corrispondenti a 156 conferimenti extra per bambino).
2. In deroga al requisito della residenza anagrafica, l'agevolazione viene altresì concessa alle utenze domestiche in cui dimorano bambini di età inferiore a 36 mesi in regime di affidamento familiare, limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di apposita dichiarazione. Per il

medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Art. 22-ter. Agevolazioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Le utenze domestiche in cui risiedono anagraficamente soggetti che utilizzano ausili per incontinenza e/o per stomie, come certificato da prescrizione medica (di base o specialistica), sono esonerate dal pagamento della quota variabile misurata (QuVM) sui volumi di RUR conferiti in eccedenza rispetto ai volumi minimi deliberati annualmente, fino a concorrenza di un volume massimo di 6240 litri annui per ciascun soggetto residente nell'utenza in possesso dei requisiti (corrispondenti a 156 conferimenti extra per ciascun soggetto avente diritto). L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta. Il diritto all'agevolazione viene meno in caso di ricovero in strutture sanitarie e/o di accoglienza.

Art. 23. Ulteriori riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche residenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione al Gestore, entro il termine del 31 dicembre, di apposita autocertificazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio domestico in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Gestore, anche per mezzo del personale del Gestore della riscossione, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio domestico. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni di cui all'art. 35 comma 1 oltre interessi.

2. Alle utenze domestiche situate nel territorio comunale e ricadenti in "Zone Parco" normativamente riconosciute, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si può applicare, a seguito di presentazione di apposita istanza, la tariffa ridotta del 17%, nella parte fissa e nella parte variabile non misurata.

3. Alle utenze domestiche che conferiscono i rifiuti da imballaggio in plastica presso gli ecocompattatori dislocati sul territorio comunale, si applica una riduzione della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa pari a 0,01 euro per ogni conferimento, fino a concorrenza di un importo massimo di Euro 10,00. La riduzione annualmente riconosciuta verrà applicata sulla prima fattura riferita all'esercizio successivo.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile non misurata, del 17% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. Si intendono stagionali anche le attività di agriturismo con giorni massimi di apertura annua non superiori a 220 (duecentoventi).

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente comunicate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Art. 25. Riduzioni per l'uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'Allegato A del presente Regolamento e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della Tariffa corrispettiva; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi di un gestore diverso da quello del servizio pubblico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Il Gestore, ovvero il Gestore della riscossione, comunica l'eventuale rigetto dell'istanza entro il termine di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.

2. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 della legge 118/2022.

3. L'utente produttore è tenuto a comunicare formalmente al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, la scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico entro il 30 giugno dell'esercizio precedente all'anno di riferimento. Tale comunicazione deve riportare una stima

delle tipologie e delle quantità dei rifiuti urbani oggetto di avvio al recupero che si prevede di produrre annualmente, elaborata sulla base delle tipologie e dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Solo per l'anno 2021 il termine per la comunicazione della scelta è fissato al 31 maggio con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2022.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utente non domestico che ha conferito tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore, utilizzando il modello appositamente predisposto dallo stesso, le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA, codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti nell'anno precedente, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico nell'anno precedente, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi;
- f) i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

5. La riduzione tariffaria verrà di regola applicata a decorrere dall'anno successivo a quello della presentazione della comunicazione di cui al comma 3.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3, la Tariffa corrispettiva verrà applicata a tali utenze in misura integrale, comprensiva anche della quota variabile, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, maggiorata degli interessi di mora e delle eventuali sanzioni applicabili.

Art. 25-bis. Riduzione per avvio a recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo precedente può comunque essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione per avvio a recupero, che non potrà superare il 50% della parte variabile non misurata della tariffa, deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposito modulo entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed allegando comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico nonché altra documentazione eventualmente indicata nel modulo stesso.

4. La percentuale di riduzione della quota variabile non misurata è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica, rapportata alla percentuale massima di riduzione riconoscibile di cui al comma precedente, secondo la seguente formula:

$$\% \text{ Sconto}_{\text{QuVC}} = \frac{\text{Kg rifiuti avviati al recupero}}{\text{coefficiente Kd} \times \text{superficie utenza}} \times 100 \times 50\% (\% \text{ max sconto})$$

5. Ai fini del calcolo della riduzione, il rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente prodotti e avviati al recupero e la capacità produttiva totale ottenuta moltiplicando il coefficiente Kd per la superficie dell'utenza non può superare il valore di 1.

6. Su richiesta del Gestore, ovvero del Gestore della riscossione, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione (M.U.D.) di cui alla legge n. 70/95, ovvero, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

7. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 verrà di regola applicata nella prima fattura dell'anno successivo a quello della presentazione della certificazione che attesta la reale diminuzione del

conferimento dei rifiuti al pubblico servizio.

Art. 26. Riduzione per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio

1. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa.
2. La riduzione di cui al punto 1 è altresì applicata alle utenze non domestiche intestate ad associazioni senza scopo di lucro che abbiano in gestione e/o manutenzione aree verdi ed effettuino compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito di detta attività.
3. La riduzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, entro il termine del 31 dicembre, di apposita autocertificazione contenente l'impegno a praticare il compostaggio aerobico individuale in modo continuativo a decorrere dall'anno successivo. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio l'utente dovrà darne comunicazione al Gestore, ovvero al Gestore della Riscossione entro 90 giorni dalla data di cessazione. Al fine di verificare la sussistenza delle predette condizioni, il Gestore, anche per mezzo del personale del Gestore della riscossione, può procedere a verifiche periodiche sull'effettiva e corretta pratica da parte dell'utenza del compostaggio aerobico individuale. In caso di verifica dell'insussistenza delle condizioni richieste per godere della riduzione, verrà recuperato quanto dovuto con applicazione di sanzioni di cui all'art. 35 comma 1 oltre interessi.

Art. 27. Agevolazioni per attività di solidarietà sociale e contrasto allo spreco alimentare

1. Alle utenze non domestiche di cui all'ultimo periodo dell'art.1 comma 652 della L.147/13, così come modificata dall'art.17 della L.166/16 è riconosciuto – sulla base di documentata istanza di parte – un abbattimento tariffario.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista dall' art.1 comma 652 L.147/13 trovano applicazione le definizioni di cui all'art.2 comma 1 della medesima L.166/16.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere documentata sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario di cui all'art.16 L.166/16; è ammessa, in via residuale, la possibilità di documentare con altre modalità se ed in quanto oggettivamente funzionali all'attività di controllo.
4. L'abbattimento tariffario di cui al comma 1 è quantificato in 0,10 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di

quelle previste al presente articolo), a condizione che il richiedente, in possesso dei requisiti di legge, presenti apposita istanza al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta – indicando il progetto/collaborazione (finalizzato al contrasto dello spreco alimentare) a cui abbia aderito, ed allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.

5. In ogni caso l'abbattimento di cui al comma 4 non può arrivare ad incidere per oltre il 6 % sull'ammontare della tariffa dovuta limitatamente alla sola superficie adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari. Esso viene applicato a congruaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.

6. In attuazione dei principi della Legge n. 166/2016, le utenze non domestiche intestate a enti del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro in cui si svolge in modo prevalente l'attività di preparazione e distribuzione gratuita di pasti a persone in condizione di disagio economico, sono esentate dal pagamento della tariffa corrispettiva, con esclusione dell'eventuale quota variabile misurata relativa ai volumi di rifiuto indifferenziato conferiti in eccedenza rispetto ai minimi, che rimane comunque dovuta. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato alla definizione di un apposito protocollo di intesa con il Comune. Il minor gettito derivante dall'applicazione della presente agevolazione è integralmente finanziato attraverso apposito stanziamento di risorse nel bilancio di previsione del Comune.

Art. 28. Fiere, manifestazioni e mercati

1. Il canone unico patrimoniale di cui all'art 1 comma 816 della Legge n. 160/2019, sostituisce la tariffa corrispettiva per i rifiuti relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, realizzate in occasione delle seguenti fiere e manifestazioni cittadine: Fiera di San Giuseppe, Fiera di San Giovanni, Fiera di Sant'Antonio, mercatini di Natale, fiera del Palio e altre fiere a carattere occasionale.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni temporanee di spazi e aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è sostituita dal canone unico mercatale di cui all'art 1 comma 837 della medesima legge n. 160/2019.

3. Ai fini dell'articolazione tariffaria, le quote dei canoni di cui ai commi precedenti, destinate alla copertura del servizio di gestione dei rifiuti, sono sottratte dal totale dei costi riportati nel Piano Finanziario. Tali quote sono riversate al Gestore in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 29. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La Tariffa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile non misurata, del 60% per le utenze distanti oltre 700 m dal punto di raccolta dei rifiuti. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
2. La Tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti di durata non inferiore a 30 giorni consecutivi ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30. Ulteriori Agevolazioni

1. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione tariffaria a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
2. Il Comune rimborsa al Gestore del servizio il costo delle agevolazioni di cui al comma 1, ponendolo a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013.

Art. 31. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Nel caso in cui un'utenza domestica o non domestica abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, queste sono cumulabili sino a concorrenza di una riduzione complessiva che non può superare su base annua il 70% della quota fissa e della quota variabile non misurata (QuVC) della tariffa.

TITOLO V – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI, RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 32. Termini, decorrenza e contenuto delle comunicazioni

1. I soggetti tenuti al pagamento della TARIC ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 del presente Regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, ovvero al Gestore della riscossione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tariffa, e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa;
- b) la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni della stessa;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni di esclusione dall'applicazione della Tariffa e/o delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

Le utenze domestiche non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione deve essere presentata al Gestore ovvero al Gestore della riscossione, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 30 giorni solari dalla data di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a Tariffa.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini della TARIC, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati comunicati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 3.

6. La comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione relativa alle utenze domestiche deve contenere i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- b) recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) l'ubicazione specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione).

7. La comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto obbligato (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi di colui che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e PEC;
- d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) il titolo dell'occupazione (proprietà, locazione.).

8. Nel caso in cui la comunicazione di cessazione sia presentata oltre il termine di cui al comma 3, la tariffa è disapplicata a decorrere dalla data di presentazione, ovvero, se anteriore, dalla data in cui la tariffa è dovuta dal nuovo soggetto subentrante. Analogamente, anche nei casi di omessa presentazione della comunicazione di cessazione la tariffa è disapplicata a decorrere dalla data di eventuale subentro di un nuovo soggetto obbligato.

9. Le comunicazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della comunicazione se successiva a tale termine. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa producono invece effetti a decorrere dal giorno in cui si sono verificate, a prescindere dalla tempestività della comunicazione.

10. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del presente Regolamento.

11. La cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree deve essere

comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaggio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.) o autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

12. Per i locali inutilizzati con utenze attive di servizi a rete comuni a più unità immobiliari di proprietari diversi e quindi non disattivabili, oltre alla presentazione delle bollette di cessazione per le utenze disattivate, va resa comunicazione sottoscritta dall'utente nella quale viene dichiarato il permanente stato di non utilizzo. La comunicazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno.

13. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri. La mancata definizione della comunicazione per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

14. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 13 del presente articolo. Diversamente, in mancanza di soggetti solidalmente coobbligati, permane l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.

Art. 33. Modalità di fatturazione e versamento

1. Il Gestore di norma provvede all'addebito agli utenti della Tariffa attraverso l'emissione di due fatture, la prima con scadenza entro il mese di aprile e la seconda con scadenza fissata a distanza non inferiore a sei mesi dalla prima:

- con la prima fattura è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno, nel rispetto delle regole di determinazione della tariffa;
- con la seconda fattura è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre;

Per il solo anno 2023 la scadenza delle fatture è fissata al 31/05 e al 30/09.

1-bis. Scadenze diverse rispetto a quelle previste al comma precedente potranno essere fissate dal Comune, di concerto con il Gestore, mediante apposita Delibera di Consiglio.

2. Il Gestore provvede all'emissione delle fatture relative alle rate della Tariffa Corrispettiva per i rifiuti comprensive di IVA nella misura prevista dalla legge. Le fatture liquidano per ogni utenza, le somme dovute a titolo di tariffa rifiuti corrispettiva, IVA e tributo provinciale. Alle fatture è allegato un prospetto informativo redatto in conformità alle disposizioni della Deliberazione ARERA

n.444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019.

3. Le fatture sono inviate in copia al domicilio fiscale del titolare dell'utenza, o altro recapito indicato dall'utente, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate. Le fatture sono inoltre disponibili sulla App del Gestore ed è facoltà dell'utente rinunciare all'invio del cartaceo. Le fatture sono inoltre disponibili all'interno dello sportello online del sito del Gestore, nonché consultabili e scaricabili dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (c. d. "Cassetto fiscale"). Poiché l'accessibilità delle fatture risulta comunque garantita attraverso i canali di cui al periodo precedente, il mancato recapito della copia cartacea non esonera l'utente dall'obbligo di versare la Tariffa alle scadenze previste.

4. Il pagamento della TARIC da parte dell'utente dovrà essere effettuato al Gestore secondo le modalità specificate nel prospetto informativo allegato alla fattura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" approvato da ARERA con la delibera n. 15/2022/R/rif.

5. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Termine di scadenza e data di emissione del documento di riscossione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

6. Fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, la fatturazione è effettuata in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

Art. 33-bis. Informazione all'utenza

1. Il Gestore garantisce alla singola utenza la possibilità di accedere ad informazioni e assistenza sui servizi erogati e sulle tariffe applicate nonché la risposta ad eventuali reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, nel rispetto degli elementi informativi e dei requisiti minimi previsti dalle deliberazioni ARERA in materia.

2. Il Gestore è tenuto inoltre a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che la riguardano con particolare riferimento a:

- a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
- b) numero dei conferimenti minimi e costo unitario dei conferimenti eccedenti i minimi;
- c) voci di costo che compongono la Tariffa;
- d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
- e) riduzioni eventualmente applicate;
- f) Carta della qualità.

3. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 2 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

Art. 33-ter. Rateizzazioni dei pagamenti ordinari

1. Il Gestore è tenuto a garantire la possibilità di rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 33:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

2. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione rispetti i requisiti di cui al comma precedente, il Gestore ripartisce la somma dovuta secondo il seguente schema:

Tipo Utenza	Importo del documento di riscossione da rateizzare	Rate concedibili con periodicità mensile
Utenza Domestica	Fino a 100,00 euro	Nessuna rateizzazione
	da 100,00 a 199,99 euro	2
	da 200,00 a 299,99 euro	3
	da 300,00 a 399,99 euro	4
	Oltre 400,00 euro	5
Utenza non domestica	Fino a 199,99 euro	Nessuna rateizzazione
	da 200,00 a 299,99 euro	2
	da 300,00 a 399,99 euro	3
	Da 400,00 a 499,00 euro	4
	Oltre 500,00 euro	5

3. La richiesta di rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.

4. In deroga all'art. 36 del presente Regolamento, alle rateizzazioni di cui al presente articolo non sono applicati interessi se i pagamenti sono eseguiti entro le scadenze previste.

5. In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi previsti dall'art 36;
- c) al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento.

Art. 34. Verifiche e controlli

1. Il Gestore ed il Gestore della riscossione individuano tra i propri dipendenti il Funzionario responsabile a cui spettano i compiti e i poteri di gestione della TARIC ognuno per le attività di propria competenza. Il Gestore della riscossione è inoltre responsabile del rapporto con l'utenza.
2. Il Gestore della riscossione provvede a svolgere le attività necessarie a individuare i soggetti obbligati al pagamento della tariffa e al controllo dei dati contenuti nella comunicazione di cui all'art. 32 del presente Regolamento.
3. Ai fini della verifica di eventuali inadempimenti da parte dei soggetti tenuti al pagamento della TARIC, il Gestore ed il Gestore della riscossione possono inviare all'utente questionari, invitarlo ad esibire atti o documenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3-bis. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore della riscossione notifica all'utente inadempiente apposito sollecito di pagamento in cui sono indicati gli importi da versare e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora di cui all'art. 36, calcolati a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di scadenza riportata in fattura. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
4. Qualora dalle verifiche effettuate siano accertate violazioni di omessa, infedele o incompleta comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza, ovvero, in caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'inadempimento persista anche dopo la scadenza del termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, il Gestore della riscossione notifica all'interessato, ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019, apposito avviso di accertamento esecutivo recante il dettaglio delle irregolarità riscontrate e delle somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, IVA, interessi di mora e spese, nonché l'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
5. La riscossione delle somme indicate negli avvisi di accertamento esecutivo di cui al comma precedente è effettuata, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013,

dal Gestore della riscossione, vale a dire dal soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Il Gestore della riscossione è obbligato, in base ad apposita convenzione, a riversare al Gestore le somme riscosse a titolo di TARIC di cui al presente comma.

6. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattamento e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

7. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 35. Sanzioni

1. Ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

Violazione	Sanzione		
	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione di attivazione o variazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
Mancato ritiro dei contenitori o delle dotazioni standard entro i termini previsti	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Mancata comunicazione del venir meno delle condizioni di riduzione	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

Violazione	Sanzione		
	Minima	Massima	Pagamento in misura ridotta
Omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse (totalmente o parzialmente) dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00
Inosservanza delle richieste di cui all'art. 34 co. 3, e altre violazioni al presente Regolamento	€ 25,00	€ 500,00	€ 100,00

2. Compete al Comune l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente Regolamento, e la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente, attraverso avvisi di accertamento esecutivo emessi dal Gestore della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore della riscossione acquisisce periodicamente dall'Ufficio Anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di comunicazione.

4. Al fine di disincentivare il fenomeno dell'abbandono e del cosiddetto "turismo dei rifiuti", alle utenze domestiche con residenza attiva che non effettuino conferimenti di rifiuto urbano residuo nell'arco dell'anno solare, si applica a conguaglio una maggiorazione del 50% della quota variabile misurata (QuVM) della tariffa, ferma restando la possibilità di prova in contrario da parte dell'utente.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di 2 punti percentuali, in conformità alle disposizioni dell'art 1, comma 802, della Legge n. 160/2019.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'utente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato di norma entro centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Una volta accertato il diritto alla restituzione, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.
3. In deroga a quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma, resta salva la facoltà del Gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
4. Nel caso di utenza domestica occupata da persone residenti nel Comune, il Gestore provvede d'ufficio agli eventuali rimborsi o compensazioni dovuti nei confronti degli utenti a seguito di cessazione o di variazione del numero dei componenti mediante conguaglio da effettuarsi, se possibile, nella fattura di successiva emissione ovvero mediante emissione di ordinativo di pagamento per il rimborso spettante da inoltrare presso il nuovo recapito dell'utente.
5. In caso di errore addebitabile al Gestore della riscossione, sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. I rimborsi derivanti da conguagli ordinari e da procedimenti effettuati d'ufficio non danno luogo al conteggio di interessi.

Art. 38. Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli atti di accertamento esecutivi di cui al comma 4 dell'art. 34 del presente Regolamento, se non versate entro i termini prescritti, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento.
2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, anche la riscossione coattiva della TARIC è effettuata dal Gestore della riscossione, vale a dire il soggetto che alla data del 31/12/2013 risultava affidatario del servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011. Il Gestore della riscossione è obbligato, in base ad apposita convenzione, a riversare al Gestore le somme rimosse a titolo di TARIC di cui al presente comma.

Art. 39. Contenzioso e autotutela

1. Le controversie relative alla Tariffa corrispettiva per i rifiuti, comprese quelle relative agli avvisi di accertamento emessi dal Gestore della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019, sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali richieste di informazioni e reclami motivati con le modalità di cui all'art. 33-bis.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
5. Il Gestore della riscossione può in qualsiasi momento, d'ufficio o su richiesta motivata del soggetto interessato, procedere in autotutela all'annullamento o alla rettifica degli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera a), della Legge n. 160/2019 e dell'art. 34 del presente Regolamento.

Art. 40. Termini di prescrizione

1. La richiesta di pagamento della Tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi di cui all'art. 36 del presente Regolamento deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41. Informazioni e banche dati

1. Il Comune rende disponibili al Gestore ed al Gestore della riscossione le banche dati necessarie alla gestione della Tariffa rifiuti corrispettiva per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con particolare riguardo alle banche dati dell'anagrafe della popolazione residente, della tassa sui rifiuti, delle autorizzazioni e comunicazioni relative alle attività economiche.
2. A sua volta il Gestore garantisce al Comune l'accesso alle informazioni presenti nella propria banca dati della Tariffa rifiuti corrispettiva, anche al fine di consentire il controllo sulla regolare attività di riscossione della TARIC. Analogo accesso sarà garantito dal Gestore della riscossione per quanto attiene la propria banca dati tari relativa alla riscossione dei crediti TARIC.
3. Il Comune, il Gestore ed il Gestore della riscossione possono definire con apposita convenzione le modalità di accesso reciproco alle banche dati, ovvero la periodicità e le modalità di trasmissione delle stesse.
4. Con riferimento alla gestione della Tariffa corrispettiva, i sistemi informativi utilizzati devono essere conformi ai requisiti di cui all'art. 3 del Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e deve in particolare garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati gestiti.

Art. 42. Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati personali come definito dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “*General Data Protection Regulation*” (GDPR) è il Gestore. Ai fini del presente Regolamento il Gestore della riscossione assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.
2. Il Gestore della riscossione, nella sua qualità di Responsabile esterno del trattamento, può individuare ulteriori Responsabili del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività necessarie alla corretta esecuzione di quanto previsto dal presente Regolamento, con particolare riferimento alla tenuta della banca dati delle utenze e di tutte le informazioni ad essa collegate.
3. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel pieno rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dal Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR). Tali dati non possono essere in alcun modo diffusi e sono utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della Tariffa corrispettiva.
4. Il Gestore può effettuare comunicazioni dei dati trattati, nei limiti concessi dalla normativa vigente, ad Autorità di regolazione e ad Enti di controllo.

Art. 43. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria e regolatoria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 44. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Le attività di accertamento, riscossione e rimborso dei previgenti prelievi, per i quali non siano decorsi i termini di decadenza o prescrizione, continuano ad essere effettuate anche successivamente a tale data dal Comune della Spezia, nelle forme organizzative da quest'ultimo adottate.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e compatibilmente con le disposizioni normative vigenti.

ALLEGATO A**Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche**

<i>FRAZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>

<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia di attività	
01	Biblioteche, scuole, pubbliche e private, associazioni, musei, circoli (senza somministrazione in via prevalente)
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari, aree scoperte, stazioni di trasporto pubblico
06	Esposizioni autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante, pensioni, altre attività ricettive
08.1	Unità abitative in cui viene svolta attività ricettiva in forma non imprenditoriale
09	Case di cura e riposo, caserme e carceri, collegi
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia, parafarmacia
15	Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato etc.), esercizi commerciali all'ingrosso, archivi di uffici pubblici
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione *

21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, hamburgerie, birrerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, supermercati
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche, night club, circoli (che svolgono in prevalenza attività di somministrazione), sale giochi, parchi di divertimento, agriturismi

** Categoria residuale nella quale non rientrano le aree di produzione (escluse dall'applicazione della tariffa) e quelle ascrivibili ad altre più specifiche categorie di utenza.*